



## **ORDINANZA N. 351/2023**

### **IL SINDACO**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA MANUTENZIONE DEI FONDI PRIVATI PROSPICIENTI LA VIABILITÀ PUBBLICA ED ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSI E DELLE SCOLINE.**

**PREMESSO** che lo stato d'incuria e abbandono dei fondi privati prospicienti la viabilità pubblica costituisce un pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni in quanto la vegetazione situata sui terreni privati ai lati delle vie pubbliche invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare oltre ad essere fonte di innesco di incendi;

**PREMESSO INOLTRE** che lungo le strade del territorio aperte al pubblico transito, è stato accertato che talvolta, i fossi ubicati su terreno privato sono carenti della periodica manutenzione necessaria al corretto funzionamento;

**RILEVATO** che le attività atmosferiche degli ultimi anni si manifestano spesso con fenomeni di fortissima intensità provocando, anche a causa della scarsa manutenzione dei terreni, dei fossi e dei canali, danni a persone e/o cose, con conseguenti situazioni di criticità per la pubblica sicurezza e per l'incolumità pubblica;

**PRESO ATTO** delle segnalazioni già pervenute presso l'Ente, relative a stati di incuria e cattiva manutenzione dei terreni prospicienti la viabilità, dei fossi, ripe e canali che sono state verificate dai competenti uffici comunali;

**CONSIDERATO** in particolare, che costituiscono grave limitazione alla corretta e sicura fruizione delle strade ed aree pubbliche, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi, quali temporali, forti raffiche di vento o prolungati periodi di siccità cui può essere interessato il territorio Comunale, le situazioni di seguito descritte a titolo d'esempio:

1. siepi che invadono la sede viaria e/o i passaggi pedonali;
2. rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
3. piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
4. piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati anche a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
5. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che



nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

6. piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

7. fossi pieni di detriti e non correttamente mantenuti ubicati nella proprietà privata.

**CONSIDERATO** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, così come i proprietari di terreni ove scorrono fossi per l'allontanamento delle acque piovane, sono tenuti ai sensi di legge ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria;

**RICHIAMATI:**

- gli art. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada";

- gli artt. 15 (atti vietati), 16 (fasce di rispetto), 22 (accessi e diramazioni), 29 (piantagioni e siepi), 30 (fabbricati, muri ed opere di sostegno) e 31 (manutenzione delle ripe) del citato D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 che recano disposizioni, obblighi e divieti relativi alla conduzione dei fondi confinanti con il corpo stradale;

**VISTO** l'art.50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di poteri e prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti, a tutela dell'interesse e della incolumità pubblica;

**VISTO** l'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e delle ordinanze sindacali;

**ORDINA**

A far data dall'efficacia della presente ordinanza,

**A tutti i proprietari e conduttori di terreni confinanti la viabilità pubblica, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada,**

- tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.



- verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l'abbattimento se sbandati o secchi;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada;

**A tutti i proprietari e conduttori di terreni ove insistono fossi di raccolta acque pluviali, di provvedere a:**

- mantenere periodicamente puliti i fossi ubicati nelle proprietà private provvedendo al mantenimento dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti i passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto;
- di rimuovere ogni materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;

**Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo,**

- di ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà per un fascia di almeno 3 metri;

**Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio:**

- di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

**Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni, insediamenti residenziali, turistico/ricettivi e/o produttivi confinanti con aree boscate:**

- di realizzare una fascia parafuoco di almeno 5 metri di larghezza lungo il perimetro confinante con il bosco.



## **AVVERTE**

1, che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti ed in modo tale che nella caduta non si possano provocare danni a persone o a cose.

2. che è fatto obbligo agli interessati, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada di procedere all'installazione della relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza di lavori in corso.

3. che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente imputabile agli inadempienti con risarcimento danni, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

La mancata osservanza degli obblighi sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 oltre alle sanzioni previste dal D. Lgs. 285/1992 se applicabile, ed ogni altra sanzione amministrativa e/o penale, prevista dalle normative sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Capannori e sul sito internet istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo" o in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Il Comandante

Dott.ssa Debora Arrighi

Il Sindaco

Luca Menisini